

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 13 MARZO 1970 PER IL

PERSONALE DIPENDENTE DA BAR, RISTORANTI, TRATTORIE, LOCALI NOTTURNI,

LABORATORI DI PASTICCERIA DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Il giorno 1° luglio 1970, presso la sede dell'Associazione dei Commercianti di Modena, Via Emilia n.75,  
tra

-l'Associazione Commercianti, rappresentata da Cagliari Cav. Francesco, assistito da Rebuttinini Comm. Dante;

-la FILCAMS-CGIL della provincia di Modena, rappresentata dalla Sig.ra Guerra Maria e dal Sig. Gualdi Carlo;

-la FISACAT-CISL della Provincia di Modena, rappresentata dal Sig. Pizzirani Marino;

-la UIDACTA-UIL della provincia di Modena, rappresentata dal Sig. Dotti G. Carlo;

è stato stipulato il presente Accordo Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 13 marzo 1970, per il personale dipendente da Bar, Ristoranti, Trattorie, Locali Notturni, Laboratori di Pasticceria e le Aziende previste dall'art.1 del suddetto C.C.N.L., della Provincia di Modena.

ART.1 - RETRIBUZIONE - CLASSIFICAZIONE E PARAMETRI

In applicazione a quanto previsto in merito dal C.C.N.L. si conviene quanto segue:

- a)-il trattamento salariale è costituito da un'unica tabella salariale;  
b)-i punti di contingenza maturati sino al 31/12/69 (punti 65) sono conglobati nella paga base;  
c)-i parametri sono applicati dall' 1/1/70 con i seguenti valori della base 100:

-dall' 1/1/70	:64.026
-dall' 1/8/70	:67.000
-dall' 1/1/71	:70.000
-dall' 1/7/71	:75.000

d)-la paga base parametrata per i superiori ai 18 anni viene arrotondata al 100 superiore;

e)-fino al 31/7/70 la paga base dell'uomo di fatica sarà di L.66.000.

ART. 2 - LAVORATORI A PERCENTUALE

La percentuale di servizio viene fissata nella seguente misura:

BAR :

di 1a e 2a cat. ....20%  
di 3a cat. ....17%  
di 4a cat. ....10%

RISTORANTI :

di 1a cat. ....13%  
di 2a e 3a cat. ....12%  
di 4a cat. ....10%

ART. 3 - PERSONALE EXTRA O DI SURROGA

Si concorda oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio, la corresponsione di:

- L. 4.000 per pranzi e banchetti dentro l'esercizio;
- L. 7.000 per attività fuori dall'esercizio.

ART. 4 - PROTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E PERSONALE ASSUNTO A TERMINE

In conformità con quanto disposto dall'art. 26 del C.C.N.L. sarà corrisposta una maggiorazione del 50% della retribuzione globale per il lavoro prestato in caso di protrazione dell'orario di chiusura e per il personale assunto a termine.

ART. 5 - VITTO

Con riferimento all'art. 79 al personale cui viene corrisposto il vitto sarà operata una trattenuta di L. 100 a pasto.

ART. 6 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza viene corrisposta per la giornata di effettiva presenza al lavoro; si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro anche le giornate di ferie spettanti annualmente a tutto il personale, escluse le giornate di riposo.

Se l'effettiva presenza al lavoro non supera la metà della giornata lavorativa, la contingenza globale giornaliera viene corrisposta dimezzata.

L'indennità di contingenza mensile si intende corrisposta a tutto il personale per 26 giorni lavorativi.

ART. 7 - ISTITUZIONE DEI CONGEDI DI CONGUAGLIO AL RIPOSO SETTIMANALE

A seguito la riduzione dell'orario settimanale di lavoro vengono istituiti dei congedi a conguaglio, per cui i lavoratori dovranno svolgere la loro attività lavorativa nel modo seguente:

- DAL 1° GENNAIO 1970 : 3 settimane a 48 ore in 6 giorni;  
1 settimana a 44 ore in 5 giorni e 1/2
- DAL 1° LUGLIO 1970 : 2 settimane a 48 ore in 6 giorni;  
2 settimane a 44 ore in 5 giorni e 1/2

ART. 8 - La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro giornaliero per il godimento del vitto è fissata in mezz'ora.

ART.9- Non sarà operata nessuna trattenuta al personale in caso di rettura salvo i casi di accertata negligenza.

ART.10 - DURATA E DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1970 e scadrà il 31 Dicembre 1972. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti contraenti, con almeno tre mesi di preavviso.

ART.11 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Le controversie individuali e plurime dovranno essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti il presente contratto per un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, prima di adire all'Autorità giudiziaria, le controversie verranno demandate all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per un ulteriore esperimento conciliativo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento agli art. 158 e seguenti del Capo terzo del C.C.N.L. 13/5/70 inerenti al funzionamento delle Commissioni Vertenze di lavoro ed alle sollecitazioni della Commissione Nazionale Vertenze di Lavoro, settore pubblici esercizi, le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di Gennaio 1971 per dare pratica attuazione alle norme contenute nei precitati articoli, per quanto di competenza delle Organizzazioni Provinciali.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE

p. LA FILCAMS - CGIL

p. LA FISASCAT - CISL

p. LA UIDACTA - UIL